

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

Nº 319 del 13/4/2019

Oggetto: Convenzione orientamento curriculari non sanitarie	con l'Università degli Studi di Firenze per l'atti per lo svolgimento di attività professionalizzanti p	vazione di tirocini di formazione ed per i Corsi di Laurea delle Professioni
Struttura Proponente	Dipartimento Amministrativo	Mario Piccol Mazzini
	S.S. Bilancio, contabilità e investimenti	Cristina Gheri
	Responsabile del procedimento	Veronica Margotti OGO
	Estensore	Veronica Margelli Process (See Oscil Col)
Allegati n.	2	

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

X

importo di spesa	Anno	ı
		į

Eseguibile a norma di Legge dal 13 NOV. 2019

Pubblicato a norma di Legge il 13 NOV. 2019

Inviato al Collegio Sindacale il 13 NOV. 2019

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 177 del 16/12/2016.

Visti/e:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 che stabilisce che, a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto toscano tumori (ITT), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
- Deliberazione DG n. 150 del 31 maggio 2018 con la quale è stato adottato lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);

Richiamato/a:

- ▶ la Legge n. 196 del 24 giugno 1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", art. 18, comma 1 lettera a) che specifica come al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, l'Università possa promuovere tirocini di formazione ed orientamento;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25 marzo 1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento" inerente l'attuazione dei principi e dei criteri in materia di tirocini di formazione ed orientamento;
- il D.M. 270 del 22 ottobre 2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, all'art. 10, comma 5, lettera e) che prevede che le attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi si svolgano presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, previa stipula di apposite convenzioni;

Premesso che:

- ➤ ISPRO ha già stipulato una Convenzione con l'Università degli Studi di Firenze, denominata "Convenzione quadro per l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento curricolari e non curricolari", approvata con Deliberazione del Direttore Generale n. 71 del 16 marzo 2016;
- ➤ la suddetta Convenzione aveva validità triennale con decorrenza dalla sua sottoscrizione e che risulta ad oggi scaduta;
- ➤ l'Università degli Studi di Firenze, nell'ambito della seduta del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2018, ha provveduto ad una modifica sostanziale nelle modalità di gestione dei tirocini, prevedendo due diversi specifici percorsi organizzativi per i tirocini di formazione ed orientamento curriculari per i Corsi di Laurea delle professioni sanitarie e non sanitarie approvando un nuovo testo di convenzione per i tirocini di formazione ed orientamento curriculari che non rientrano nell'area medico-sanitaria;
- ➤ i tirocini di formazione ed orientamento curriculari che non rientrano nell'area medico-sanitaria sono normati e gestiti secondo quanto stabilito nel "Regolamento Generale d'Ateneo per lo svolgimento dei tirocini curriculari e non curriculari";

Valutato di:

> continuare ad accogliere, presso le proprie strutture, soggetti in tirocinio di formazione e orientamento su proposta dell'Università degli Studi di Firenze;

Dato atto che:

➤ ISPRO ha provveduto ad attivare la procedura di richiesta per la stipula di una convenzione finalizzata all'accoglienza, presso le proprie strutture, di soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento curriculari non rientranti nell'area medico-sanitaria in data 4 settembre 2019 tramite l'applicativo informatico dell'Ateneo;



Preso atto che:

➤ al termine delle trattative intercorse tra i due Enti, l'Università degli Studi di Firenze ha trasmesso ad ISPRO, con comunicazione PEC dell'8 novembre 2019 (Prot. in entrata n. 3203/2019) agli atti, la Convenzione di cui all'Allegato Lettera "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto, per lo svolgimento delle attività professionalizzanti per i Corsi di Laurea delle professioni non sanitarie;

Dato atto che:

- ➤ la Convenzione di cui all'Allegato Lettera "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto, è integrata dal sub-allegato "Progetto di formazione ed orientamento curriculare" (Allegato 1);
- la suddetta Convenzione ha durata di due anni a partire dalla data di sottoscrizione;
- ▶ l'Università degli Studi di Firenze si fa carico dell'attivazione delle necessarie coperture assicurative quali polizza infortuni INAIL ai sensi di quanto previsto dal DPR 1124/1965 e per Responsabilità civile contro terzi per i tirocinanti;
- ➤ ISPRO dispone di strutture, personale ed attrezzature idonee allo svolgimento dei tirocini per i Corsi di Laurea sopra menzionati, in conformità del Decreto Legislativo 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la stipula della suddetta convenzione non comporterà oneri di spesa per ISPRO;

Rilevato che:

l'attività oggetto della presente Convenzione è in accordo con le finalità ed i compiti istituzionali di ISPRO ed è organizzata in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di Istituto, nonché piena funzionalità dei servizi;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della Convenzione di cui all'Allegato Lettera "A" e del suballegato (Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi della normativa vigente, per motivi di urgenza al fine di dare immediato seguito alle richieste di tirocinio pervenute alle Strutture interessate dell'Istituto;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza (ai sensi del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.);

DELIBERA

per le motivazioni espresse in parte narrativa che s'intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare, autorizzandone la stipula, la Convenzione tra ISPRO e l'Università degli Studi di Firenze di cui all'Allegato Lettera"A" e sub-allegato (Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di consentire l'espletamento delle attività professionalizzanti per i Corsi di Laurea delle professioni non sanitarie presso le strutture di ISPRO;
- 2) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi della normativa vigente, per motivi di urgenza al fine di dare immediato seguito alle richieste di tirocinio pervenute alle Strutture interessate dell'Istituto;

3) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42 comma 2₁ della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 agosto 2005.

SANITARIO (Dott. Ricgardo Poli)

IL DHRETTORE GENERALE

(Prof. Gianni Amunni)

1 3 NDV. 2019

Pag. n. 3 Delibera n. 319 del

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Fabrizio Carraro)

Elenco degli allegati

Allegato Lettera "A" Convenzione per l'attivazione di tirocini di

formazione ed orientamento curriculari per lo svolgimento di attività professionalizzanti per i

Corsi di Laurea delle Professioni non sanitarie n. pagine 5

Allegato 1 Progetto di formazione ed orientamento curriculare n. pagine 4

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

Direzione Aziendale

S.C. Core Research Laboratory (CRL)

S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica

S.C. Epidemiologia dei Fattori di Rischio e degli Stili di Vita



CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICOLARI

TRA

L'Università degli Studi di Firenze, codice fiscale 01279680480, con sede legale in Firenze, P.zza San Marco n° 4, d'ora in poi denominata "soggetto promotore" rappresentata dal Rettore, Prof. Luigi Dei, nato a Firenze il 10/06/1956, giusta i poteri a lui conferiti con Decreto MIUR prot. 0000467/2015,

E

Istituto Per Lo Studio La Prevenzione E La Rete Oncologica (Ispro) (settore di attività: 86.10.30 - Istituti, cliniche e policlinici universitari) d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", P.I. 05872050488, con sede legale in Firenze (FI) Via Cosimo II Vecchio, tel. 05532697830, fax ---, email SEGRETERIA.DIREZIONE@ISPRO.TOSCANA.IT, nella persona di Prof Gianni Amunni, nato a San Giovanni Valdarno (Ar) il 06/08/1954, in qualità di legale rappresentante, nel prosieguo indicato anche singolarmente come la "Parte" ed unitariamente come le "Parti".

PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi la normativa nazionale (art. 18, c. 1 lett. a), della L. 196/1997) prevedono che l'Università possa promuovere tirocini di formazione ed orientamento;
- che in materia di tirocini di formazione e orientamento l'attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è contenuta nel Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142:
- che pertanto l'Università promuove e attua per i propri studenti i tirocini curriculari ai sensi della normativa nazionale e della normativa regionale locale, laddove prevista, con riferimento ai tirocini attivati in altre regioni;
- che il soggetto ospitante intende attivare esclusivamente tirocini curriculari;
- che l'Università, quale soggetto promotore, mira a promuovere la "qualità" dei tirocini curriculari;
- che il soggetto ospitante dichiara di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- che il *soggetto ospitante* dichiara di essere in regola con la normativa di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili):
- che ai sensi dell'art. 2 comma l' lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", i soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:
 - a) il soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

- b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;
- c) il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.
- che le Parti intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte in materia di "tirocini di qualità".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

- 1) Nel rispetto della normativa di cui in premessa, Istituto Per Lo Studio La Prevenzione E La Rete Oncologica (Ispro) (soggetto ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e orientamento curriculari su proposta dell'Università degli Studi di Firenze.
- 2) Il tirocinio formativo e di orientamento curriculare non costituisce rapporto di lavoro.
- 3) Gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio sono indicati nel Progetto Formativo allegato alla presente convenzione.
- 4) Per ciascun tirocinante inserito presso l'ente ospitante, il soggetto promotore e il soggetto ospitante predispongono un progetto formativo e di orientamento conforme al modello allegato in cui sarà specificato:
 - il nominativo del tirocinante:
 - i nominativi dei rispettivi tutor;
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile;
- 5) Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di cui in premessa, la durata del tirocinio è definita all'interno di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 2 - Durata della Convenzione

1) La presente convenzione ha durata di anni 2, a partire dalla data della stipula, salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di due mesi. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

Art. 3 - Obblighi del soggetto promotore

- 1) Il soggetto promotore è tenuto a osservare quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare in considerazione delle procedure e delle caratteristiche specifiche di questo ente promotore:
 - a) comunica l'attivazione del tirocinio, allegando la convenzione e il progetto formativo, al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio
 - b) si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

c) provvede direttamente ad assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, avendo il soggetto promotore universitario già assolto nei confronti di tutti propri studenti e neo-laureati come previsto dalla vigente normativa in materia di assicurazione (v. art. 3 del D.M. n. 142/98 e art. 2, c. 1 bis, del D.P.R. 156/99). La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda ma rientranti nel progetto formativo.

Art. 4 - Obblighi del soggetto ospitante

- 1) Il soggetto ospitante è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare si impegna a:
 - a) rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti;
 - b) garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore ed in particolare
 - che gli spazi deputati allo svolgimento del/dei tirocinio/tirocini ed i relativi impianti ad esso/essi funzionali sono rispondenti alle normative sopra citate;
 - che le specifiche strumentazioni o macchinari eventualmente utilizzati durante il/i tirocinio/tirocini sono anch'essi rispondenti alle normative vigenti e che il personale preposto al loro utilizzo sia adeguatamente istruito al riguardo;
 - che ha provveduto ad organizzare un adeguato sistema di gestione delle emergenze, e che le relative procedure sono messe a conoscenza del personale;
 - c) in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, segnalare l'evento al soggetto promotore, entro i tempi previsti dalla normativa vigente;
 - d) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il tirocinante e il tutor del soggetto ospitante per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;
 - e) segnalare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
- 2) Il soggetto ospitante è consapevole e dà atto che:
 - a) il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
 - b) il tirocinio non può essere utilizzato per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo;
 - c) il tirocinio non è utilizzato per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività, per sostituire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
 - d) il tirocinante non è utilizzato per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.
 - e) può attivare un numero di tirocini in misura proporzionale alle dimensioni dell'azienda ospitante, ed in particolare si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 1, c. 3, del D.M. 142/1998, che prevede il limite di un tirocinante per enti con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato; non più di due tirocinanti contemporaneamente per enti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove; tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei dipendenti contemporaneamente per enti con più di venti dipendenti a tempo indeterminato;

Art. 5 - Tutore

1) Il soggetto promotore nomina un tutore responsabile delle attività didattico organizzative fra i soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, che è tenuto ad eseguire i compiti previsti dalla normativa nazionale, e che si preoccuperà di garantire l'inserimento del/dei tirocinante/i presso l'ente ospitante e per tutto il periodo previsto nel progetto formativo e di orientamento.

2) Il soggetto ospitante nomina per ogni tirocinante un tutore responsabile dell'inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto, fra i propri dipendenti a tempo indeterminato dotati di esperienza e capacità coerenti con l'attività del tirocinio prevista nel progetto formativo e il cui nominativo è indicato nello stesso progetto formativo. Il tutore del soggetto ospitante è tenuto a svolgere i compiti previsti dalla normativa nazionale. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito.

Art. 6 - Obblighi e diritti del tirocinante

- 1) Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente.
- 2) Il tirocinante gode parità di trattamento con lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.
- 3) Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.
- 4) Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutore delle attività didattico-organizzative.

Art. 7 - Relazione finale

- 1) Al termine del tirocinio il soggetto ospitante redige la relazione finale sull'attività svolta dal tirocinante. La relazione deve essere controfirmata dal soggetto promotore per dare atto della corrispondenza tra il progetto formativo e quanto emerso dai colloqui in merito all'andamento del tirocinio e alla conclusione dello stesso.
- 2) Una copia della relazione finale deve essere consegnata al tirocinante e al soggetto promotore dal soggetto ospitante.

Art. 8 - Trattamento dati personali

- 1) Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentono che i dati personali concernenti le stesse comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.
- 2) Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal d.lgs. 196/2003.

Art. 9 - Imposta di bollo

- 1) La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo (art. 2, c.1 D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642), fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge.
- 2) L'imposta è a carico del soggetto ospitante, salvo diversa disposizione di legge.
- 3) L'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate nei competenti Uffici territoriali, di cui saranno chiesti i necessari riferimenti.
- 4) La convenzione sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Per	tutto	quanto	non	previsto	dalla	presente	Convenzione	le	Parti	fanno	riferimento	alla	legislazione
vige	nte ir	ı materia	a.										

Luogo e data

Per l'Università degli Studi di Firenze IL RETTORE Prof. Luigi Dei

Per Istituto Per Lo Studio La Prevenzione E La Rete Oncologica (Ispro) DIRETTORE GENERALE Prof Gianni Amunni



VISTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE f.to dott.ssa Maria Orfeo

Mary refes



40.85%
STRUTTURA DIDATTICA
PROGETTO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CURRICULARE
(Rif. Nota/Delibera del Prot. n inviata da
Codice identificativo tirocinio: attribuito dall'operatore ovvero generato dal sistemo (scuola, Corso di studi,
anno, n. progressivo)
Anagrafica tirocinante
Numero matricola del tirocinante
CognomeNome
nato ail
residente in .Viacitta
tele-mail
domiciliato in Viacittàcittà
telcell
Codice Fiscale
a(V)*
Georgette disabile Ly CO/OO
soggetto disabile I. n. 68/99 soggetto svantaggiato ex art. 4, c. 1. n. 381/91
(Il dato sarà trattato ai sensi D.lgs. n. 196/2003)
Anagrafica soggetto ospitante
Codice identificativo: attribuito dell'operatore ovvero generato dal sistema
Series is a series of a series of a series of the series o
Sede
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Indirizzoe-maile-mail
Tutor del soggetto osgitante)
e-mail

Sede/i del tirocinio (formalmente attribuibile al soggetto ospitante da visura o altra documentazione ufficiale
quale affitto, comodato d'uso ecc)
4-1-0 ajjintoj somoduto u uso etci)

Tempi di accesso ai locali aziendali/Orario settimanale
Periodo del tirocinio ¹
N° Mesi dalal
Eventuale sospensione dalalal.
didi.

 $^{^1}$ L'orario settimanale del tirocinio deve essere inferiore all'orario previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante



Tutor universitario (indicato dalla struttura didattica coinvolta)
e-mail
Polizze assicurative:
Infortuni sul lavoro copertura INAIL (gestione per conto Stato)
Responsabilità civile polizza n. BE0000823 Compagnia Lloyd's
Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio
O/I_{Λ}
(\$\frac{\frac}\fint}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}
n. CFU previsti
and the second of the second o
Rimborso spese facoltativo mensile lordo: ☐ NO ☐ SI se SI pari a €
All So Si parta e
Altre facilitazioni previste
Ell.
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- Obblighi e diritti del tirocinante:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
- seguire le indicazion dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza per circa i processi produttivi, prodotti, o altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
- partecipare agli incontri concordati con il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo;
- prendere atto che il rapporto di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e che esso ha esclusivamente le finalità formative previste dalla normativa vigente;
- redigere una relazione finale/questionario sull'attività svolta;
- il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti;
- nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso
 modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo
 svolgimento del tirocinio;
- il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutore dell'attività didattico-organizzative.

Inoltre:

la polizza di responsabilità civile contro terzi a favore degli studenti copre per danni involontariamente cagionati a terzi, per
morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.
 Sono esclusi dalla garanzia i danni conseguenti a prestazioni assistenziali di carattere ambulatoriale e da servizi di diagnosi e cura
di ogni tipo. Sono compresi in garanzia i danni provocati da studenti (che rivestono la qualifica di Assicurati):



a) che si trovino nell'ambito dell'Università sia per ragioni di studio sia durante le attività ricreative e sportive;

b) ovunque fuori dall'ambito dell'Università, in occasione di svolgimento di attività per ragioni di studio e/o per conto dell'Università stessa

c) che si trovino presso altre Università (in qualsiasi Paese del mondo) per ragioni di studio; la garanzia è estesa anche durante le attività ricreative e sportive.

Si precisa inoltre che l'Università ha stipulato una ulteriore polizza pet infortuni a favore degli studenti (inclusa nelle tasse) definendosi come infortunio ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esta na che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea, l'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti dagli studenti durante lo svolgimento delle attività stituzionali (tirocinio) svolte anche presso terzì, sia in Italia che all'estero, purché siano indette dall'Università di Firenze e/o da suoi organi e correlate aì programmi di studio previsti dai curricula didattici. Sono tutelati anche gli infortuni "in itinere" dei vanti dagli spostamenti debitamente autorizzati per lo svolgimento delle attività didattiche e connesse.

Sono altresì coperti dalla garanzia assicurativa gli infortuni occorsi a tutti i soggetti assicurati durante gli spostamenti effettuati dalla propria abitazione alla sede di svolgimento delle rispettive attività e viceversa, sempreché siano debitamente autorizzati o la partecipazione (potenziale o avvenuta) alle rispettive attività sia certificata.

Sono escluse dall'operatività della polizza le attività riconducibili al tempo libero, anche organizzate da associazioni o agenzia che richiedano l'adesione del singolo.

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE
✓ Tirocinante (firma)
✓ Soggetto promotore (tutor universitario nominato dal soggetto promotore) (firma)
Soggetto ospitante (rappresentante legale / responsabile settore) solo per i tirocini che si svolgono presso ziende/Enti convenzionati (firma)
Tutor del soggetto/struttura ospitante (cd. tutor aziendale)(firma)
Luogo e data
Cod. identificativo del tirocinio: XXXXXXX
All'Università degli Studi di Firenze
La sottoscritta
Numero matricola del tirocinante:
Nat a il
Residente in
Tel; e-mail;
Domicîliata in
Tel; cell
Codice Fiscale

 dichiara di conoscere ed accettare espressamente ed integralmente le disposizioni interne dell'Università degli Studi di Firenze in materia di Proprietà Intellettuale contenute nel Regolamento



relativo alle invenzioni effettuate in occasione di attività di ricerca svolte da personale dell'Università emanato con D.R. n. 595 (prot. n. 40545) del 4 giugno 2013, che deve ritenersi parte integrante e sostanziale del presente;

• si obbliga, per tutta la durata del tirocinio e dopo la sua conclusione, a mantenere confidenziali e a non rendere note, comunicandole a terzi, le informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche, i materiali relativi, derivanti o connesse ai Diritti IP inerenti l'oggetto della sua ricerca e/o i risultati delle ricerche di cui sia venuto a conoscenza.

Data	
Firma	